

LE NOVITA' FISCALI 2014

I NUOVI OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE A SEGUITO DELLE LEGGE EUROPEA 2013


&

*Dichiarazione spontanea dei redditi esteri
in Italia (Voluntary Disclosure):*



Renzo Parisotto
Rezzato, 22 marzo 2014

Aggiornato 18 marzo 2014



**I nuovi obblighi di monitoraggio
fiscale:
Legge europea n. 97/2013**

Aggiornato 18 marzo 2014

PREMESSA

- Nei primi anni '90 fu abolito in Italia il c.d. monopolio valutario.
- Fu emanato il D.L. 28 giugno 1990 n. 167 convertito in legge 4 agosto 1990 n. 227, con il quale si introdussero cautele di carattere fiscale – **monitoraggio fiscale** – nei confronti dei contribuenti, specificatamente persone fisiche o soggetti non obbligati alla tenuta della contabilità, detentori di attività all'estero ovvero controparti di trasferimenti da/verso estero
- Compilazione **quadro RW** nell'ambito della dichiarazione dei redditi
- **Obblighi intermediari**
- **Trasporto al seguito**

PROVVEDIMENTI DI SANATORIA PER OMESSA
COMPILAZIONE QUADRO RW C.D. SCUDO FISCALE

Riferimento normativo	Periodo		Aliquota
	dal	al	
D.L. n. 350/2001	01/11/2001	28/02/2002	2,5%
D.L. n. 12/2002	28/02/2002	15/05/2002	2,5%
D.L. n. 143/2003	01/01/2003	30/09/2003	2,5%
D.L. n. 78/2009	15/09/2009	15/12/2009	5%
D.L. n. 194/2009	29/12/2009	28/02/2010	6%
	01/03/2010	30/04/2010	7%

SANZIONI ART. 5, D.L. N 167/90

Soggetti colpiti	Violazioni	Sanzioni
<ul style="list-style-type: none"> • Contribuenti: 	<ul style="list-style-type: none"> • Sez. I del quadro RW della dichiarazione dei redditi. Violazione dell'obbligo di dichiarazione dei trasferimenti di denaro o titoli effettuati senza il tramite di intermediari residenti. • Sez. II del quadro RW della dichiarazione dei redditi. Violazione dell'obbligo di dichiarazione delle consistenze all'estero e delle attività estere e delle attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta. • Sez. III del quadro RW della dichiarazione dei redditi. Violazione dell'obbligo di dichiarazione dei trasferimenti degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria. 	<ul style="list-style-type: none"> • dal 5% al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati con la confisca di beni di corrispondente valore quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti è superiore, nel periodo d'imposta, a 10.000 EURO • dal 10% al 50% dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore • dal 10% al 50% dell'ammontare degli importi non dichiarati.

CONSEGUENZE: RILIEVI MOSSI DALL'UNIONE EUROPEA SULLE GRAVOSE MISURE SANZIONATORIE

Legge Europea - Legge n. 97 del 6 agosto 2013 (G.U. n. 194 del 20 agosto 2013)

- **riduce e semplifica** gli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono attività all'estero o attività estere di natura finanziaria;
- **reformula le sanzioni;**
- rivede i compiti degli **intermediari** ancorandoli alla struttura già prevista dalla **normativa antiriciclaggio.**

IL QUADRO NORMATIVO VIENE INTEGRATO DA:


- Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013, n. 2013/151663
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013
- Provvedimento Direttore Ade del 31 gennaio 2014 – Approvazione Modello UNICO PF – Quadro RW
- Bozza Modello dichiarazione spontanea (Voluntary Disclosure)
- Provvedimento Direttore AdE 19 febbraio 2014

LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97
(G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

- «**Art. 1 (Trasferimenti attraverso intermediari).** - 1. Gli **intermediari finanziari**...*indicati nell' articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Antiriciclaggio), che intervengono ... nei trasferimenti da o verso l'estero di **mezzi di pagamento** di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia ... i **dati relativi** alle predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 231 del 2007”*

LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97
(G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

Articolo 11, commi 1 e 2, D.Lgs 21/11/2007, n. 231

- 
- Banche;
 - Poste Italiane SpA;
 - Società di intermediazione mobiliare (SIM);
 - Società di gestione del risparmio (SGR);
 - Imprese di assicurazione;
 - Altri (Ist. moneta elettronica, di pagamento, SICAV etc.)
 - Società fiduciarie di cui alla Legge 23.11.1939 n. 1966;
 - Altre

LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97
(G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

Articolo 1, comma 2, lett. i) D.Lgs 21/11/2007, n. 231

- **Mezzi di pagamento:** ... trasferimenti di denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari e altri assegni ad essi assimilabili o equiparati, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche in via telematica, fondi valori o disponibilità finanziarie
- **La norma non fa riferimento a singoli limiti di importo, richiamando le norme antiriciclaggio**

LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97 (G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

Articolo 36, comma 2, lett. b) D.Lgs 21/11/2007, n. 231

- La registrazione riguarda ogni operazione, disposta dal cliente, anche frazionata, di importo pari o superiore a **15.000 euro**.
- Per operazione frazionata si intende un'**operazione unitaria** sotto il profilo economico di importo pari o superiore a 15.000 euro, posta in essere anche attraverso **più operazioni** di importo singolarmente inferiore al limite, effettuate in momenti diversi e in un periodo di tempo fissato di **7 giorni**. La soglia viene verificata tenendo conto di tutte le sedi dell'intermediario.”

LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97 (G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

Articolo 36, comma 2, lett. b) D.Lgs 21/11/2007, n. 231

Le evidenze relative ai trasferimenti riguardano:

- la data;
- la causale;
- l'importo;
- la tipologia dell'operazione,
- i mezzi di pagamento;
- i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

Le registrazioni / evidenze sono **utilizzabili ai fini fiscali**”

LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97
(G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

Articolo 36, comma 2, D.Lgs 21/11/2007,
n. 231

- per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, **conservano** la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di **dieci anni** dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale”

TITOLARE EFFETTIVO: ART. 1, C. 2, LETT. U, D.LGS. N. 231/2007 (VEDI ALLEGATO TECNICO IN CASO DI SOCIETÀ O DI ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE)

- “**titolare effettivo**»: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto ...”

Persona fisica

- la persona per conto della quale è realizzata una operazione o una attività

Entità giuridica

- La persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'**allegato tecnico, art. 2**

TITOLARE EFFETTIVO: ART. 1, C. 2, LETT. U, D.LGS.
N. 231/2007 (VEDI ALLEGATO TECNICO IN CASO DI
SOCIETÀ O DI ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE)

Allegato tecnico art. 2

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, **possiedano o controllino** un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; **tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;**
- 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica; (segue)

TITOLARE EFFETTIVO: ART. 1, C. 2, LETT. U, D.LGS. N. 231/2007 (VEDI ALLEGATO TECNICO IN CASO DI SOCIETÀ O DI ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE)

Allegato tecnico art. 2 – segue -

1. Per titolare effettivo s'intende:

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

- 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
- 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Per la individuazione delle soglie dei c.d. titolari effettivi

- si cumulano i familiari
 - si considerano anche le partecipazioni indirette (demoltiplicatore)
- (Prov. Direttore AdE prot. n.2013/151663)

LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97 (G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

“Art. 2 (Trasferimenti attraverso non residenti). - 1. Al fine di garantire la massima efficacia ... l'unità speciale costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, (UCIFI) ... i reparti speciali della Guardia di finanza ... **possono richiedere**, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione ...”

- Agli **INTERMEDIARI art. 11, D.Lgs. n. 231/2007** => evidenza delle operazioni di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 231/2007 (c.d. operazioni rilevate) intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale;
- Agli **INTERMEDIARI art. 11, 12, 13, 14, D.Lgs. n. 231/2007** => identità **titolari effettivi** relativamente a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate.
- Con provvedimento congiunto del Direttore AdE e del Comandante della GdF di cui all'art. 2, comma 2 saranno fissate modalità e termini delle richieste al fine di assicurare il necessario coordinamento e di evitare duplicazioni

LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97
(G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

Norma di riferimento	Tipologia di intermediari
Art. 1 , comma 2, L. n. 97/2013 => Segnalazioni ai fini del monitoraggio fiscale Provvedimento del Direttore AdE => da definire	Intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'art. 11, commi 1 e 2 della L. 231/2007
Art. 2 , comma 1, lett. a) L. n. 97/2013 => Evidenza operazioni intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale	Intermediari di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 97/2013 => la norma fa riferimento agli intermediari indicati nell'art. 11, D.Lgs. n. 231/2007
Art. 2 , comma 1, lett. b) L. n. 97/2013 => Con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identità dei titolari effettivi [v. art. 1, comma 2, lett. u), D.Lgs. n. 231/2007]	Intermediari di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14, D.Lgs. n. 231/2007. Sono ricompresi in tale ambito i professionisti, revisori contabili e altri soggetti (vedi attività di recupero crediti, custodia e trasporto di denaro, gestione case da gioco etc.)

LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97 (G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)



PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO RW

Investimenti all'estero e/o attività estere
di natura finanziaria - monitoraggio
IVIE / IVAFE

Mod. N.

--	--

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
						,00	,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFe)	IVAFe		Mesi (IVIE)		IVIE
9	10	11	12		13		
			,00		,00		,00
RW1	Credito d'imposta	IVAFe dovuta	Detrazioni		IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione
	14	15	16		17	18	19
		,00	,00		,00	<input type="checkbox"/>	
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatari			
20				21			
				22			

LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97
(G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

“Art. 4 Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività). – Vedi Quadro RW

- 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ... che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, **suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia** ... Sono altresì tenuti agli obblighi ... i soggetti ... che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano **titolari effettivi** dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97 (G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

Individuazione soggetti/limiti importo

- Il quadro RW deve essere compilato – nella sezione unica prevista – **senza alcun limite minimo** (ex 10 mila euro) anche se a fine periodo risulti pari a zero (= **rileva la detenzione anche infrannuale similmente a IVIE/IVAFE**).
- Obbligo dichiarazione
 - possessore diretto;
 - **TITOLARE EFFETTIVO**
 - titolare di diritti (es. nuda proprietà, usufrutto);
 - titolare in comunione;
 - soggetti che ne hanno disponibilità (**NB esclusa mera delega ad operare**).
- Soggetti residenti in Italia (art. 2 TUIR)
 - esenzione per frontalieri e soggetti operanti all'estero con moratoria di 6 mesi in caso di cessazione di attività.

Titolare effettivo non equivale a titolare del reddito né ad interposizione fittizia. In presenza di interposizione fittizia si prescinde dalla verifica del requisito di controllo.

“Il contribuente è tenuto a verificare se durante l'intero periodo lo status di titolare effettivo si è realizzato anche per un solo giorno” (Circ. n. 38/E par. 1.1.1)

LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97
(G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)
TITOLARE EFFETTIVO DI SOCIETÀ

Per le partecipazioni «rilevanti» in società estere localizzate in **Paesi collaborativi, in RW**



valore della partecipazione + %

Paesi collaborativi

- Paesi o territori inclusi nella *white list*
- Paesi convenzionati
- Paesi che hanno stipulato un TIEA o con cui trovino applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa

Per le partecipazioni «rilevanti» in società estere localizzate in Paesi non collaborativi, in RW



**Approccio
look
through**

il **valore** degli investimenti e attività estere di natura finanziaria intestati alla società + % (prospetto analitico)

LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97
(G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)
TITOLARE EFFETTIVO DI ALTRE ENTITÀ

Requisito titolare effettivo?

No



RW



Valore investimenti/ attività estere, se **enti non commerciali residenti**

Requisito titolare effettivo?

SI



RW



**Approccio
look
through**

il **valore** degli investimenti e attività estere di natura finanziaria intestati all'entità + % (prospetto analitico)



- **Non rileva lo Stato di residenza**
- **OICR esteri e polizze assicurative estere**

LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97
(G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)
TITOLARE EFFETTIVO DI TRUST

Trust residente opaco ==>>>>>>>>> quadro RW

**Trust residente
trasparente**

Quadro RW



**Titolare effettivo
(approccio look
through)**

**Trust
(in assenza di titolari
effettivi o per le attività
estere non attribuibili
ai “titolari effettivi”)**

LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97
(G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)
TITOLARE EFFETTIVO DI TRUST

Trust estero

Quadro RW

Titolare effettivo
(approccio look through)

Beneficiario
individuato anche se
non titolare effettivo
(valore della quota di
patrimonio ad esso
riferibile)

LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97 (G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

CONTENUTO Quadro RW

- Attività finanziarie da cui derivano o possono derivare redditi di capitale e diversi di **fonte estera**.
- Attività detenute direttamente all'estero ovvero tramite soggetto interposto (fiduciarie/trust, ect.).
- Contenuto di cassette di sicurezza.
- Stock option (vedi vesting period/prezzo di esercizio).
- Forme di previdenza.
- Beni patrimoniali collocati all'estero **suscettibili** di produrre redditi (immobili in proprietà, comproprietà, multiproprietà, oggetti d'arte, etc.).
- Beni patrimoniali collocati in Italia ma posseduti tramite soggetto interposto estero (Ris. 134/E/2002: immobile in Italia detenuto tramite società estera).

LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97 (G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

Distinzione – Stati di detenzione delle attività - Paesi white list

Albania	Canada	Estonia	Irlanda	Marocco	Rep. Ceca	Tanzania
Algeria	Cina	Fed. Russa	Islanda	Mauritius	Rep.Slovacca	Thailandia
Argentina	Cipro	Filippine	Israele	Messico	Romania	Trinidad e Tobago
Australia	Corea del Sud	Finlandia	Yugoslavia	Norvegia	Singapore	Tunisia
Austria	Costa d'Avorio	Francia	Kazakistan	Nuova Zelanda	Slovenia	Turchia
Bangladesh	Croazia	Germania	Kuwait	Paesi Bassi	Spagna	Ucraina
Belgio	Danimarca	Giappone	Lettonia	Pakistan	Sri Lanka	Ungheria
Bielorussia	Ecuador	Grecia	Lituania	Polonia	Stati Uniti	Venezuela
Brasile	Egitto	India	Lussemburgo	Portogallo	Sud Africa	Vietnam
Bulgaria	Emirati Arabi Uniti	Indonesia	Macedonia	Regno Unito	Svezia	Zambia

Paesi che consentono scambio informazioni

Arabia Saudita	Giordania	San Marino (con effetto dal 2014)
Armenia	Moldova	Senegal
Azerbaijan	Mozambico	Siria
Etiopia	Oman	Uganda
Georgia	Quatar	Uzbekistan
Ghana		

LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97 (G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

Distinzione – Stati di detenzione delle attività

D.M. 21 novembre 2001 =>>> **Stati black list**

- art. 1 Singapore
- art. 3 ... Lussemburgo con riferimento alle Società Holding del 1929... Svizzera con riferimento alle società non soggette ad imposta cantonale.

Conseguenze:

- la detenzione di partecipazioni in un paese **wl** consente di riportare nel quadro RW tale partecipazione;

Viceversa:

- la detenzione di partecipazioni in un paese **nwl** impone di riportare gli investimenti facenti capo a dette partecipazioni (vedi % partecipazioni).

Effetti:

WL



riporto la valorizzazione delle partecipazioni.

NWL



riporto i valori dei sottostanti investimenti effettuati dalle partecipate.

LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97 (G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

VALORIZZAZIONE ATTIVITA' Quadro RW

- **Semplificazione:** i valori da riportare **possono** essere utilizzati per l'assolvimento dell'IVIE e dell'IVAFE introdotte dalla Legge 214/2011 laddove dovuta (vedi persone fisiche).
- **Elementi da riportare se attività finanziarie:**
 - valore iniziale (inizio periodo o prima detenzione);
 - valore finale (fine periodo o fine detenzione);
 - periodo possesso;
 - solo se detenute in paesi nwl: **ammontare massimo** del saldo di conti correnti e libretti di risparmio del periodo .


LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97 (G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

ESEMPI CIRCOLARE ADE N. 38/E/2013 IN FUNZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE IN STATI
WHITE LIST (WL) O NON WHITE LIST (NWL).

Esempi di titolare diretto e/o titolare effettivo quadro RW

Circolare AdE n. 38/E/2013 Esempio n. 2

Quadro RW:
valore partecipazione wl




LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97 (G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

ESEMPI CIRCOLARE ADE N. 38/E/2013 IN FUNZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE IN STATI
WHITE LIST (WL) O NON WHITE LIST (NWL).

Esempi di titolare diretto e/o titolare effettivo quadro RW

Circolare AdE n. 38/E/2013 Esempio n. 5

Quadro RW:
valore partecipazione nwl




LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97 (G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

ESEMPI CIRCOLARE AdE N. 38/E/2013 IN FUNZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE IN STATI
WHITE LIST (WL) O NON WHITE LIST (NWL).

Esempi di titolare diretto e/o titolare effettivo quadro RW

Circolare AdE n. 38/E/2013 Esempio n. 7 - % partecipazione -




LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97 (G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

ESEMPI CIRCOLARE AdE N. 38/E/2013 IN FUNZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE IN STATI
WHITE LIST (WL) O NON WHITE LIST (NWL).

Esempi di titolare diretto e/o titolare effettivo quadro RW

Circolare AdE n. 38/E/2013 Esempio n. 8 - % partecipazione -




LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97 (G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

ESEMPI CIRCOLARE ADE N. 38/E/2013 IN FUNZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE IN STATI
WHITE LIST (WL) O NON WHITE LIST (NWL).

Esempi di titolare diretto e/o titolare effettivo quadro RW

Circolare AdE n. 38/E/2013 Esempio n. 9 - % partecipazione -




LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97 (G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

ESEMPI CIRCOLARE ADE N. 38/E/2013 IN FUNZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE IN STATI
WHITE LIST (WL) O NON WHITE LIST (NWL).

Esempi di titolare diretto e/o titolare effettivo quadro RW

Circolare AdE n. 38/E/2013 Esempio n. 10 - % partecipazione -




LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97 (G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

ESEMPI CIRCOLARE AdE N. 38/E/2013 IN FUNZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE IN STATI
WHITE LIST (WL) O NON WHITE LIST (NWL).

Esempi di titolare diretto e/o titolare effettivo quadro RW

Circolare AdE n. 38/E/2013 Esempio n. 13 - % patrimonio -

Quadro RW:
*valore
obbligazioni,
immobili, c/c*




LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97 (G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

ESEMPI CIRCOLARE AdE N. 38/E/2013 IN FUNZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE IN STATI
WHITE LIST (WL) O NON WHITE LIST (NWL).

Esempi di titolare diretto e/o titolare effettivo quadro RW

Circolare AdE n. 38/E/2013 Esempio n. 14 - % patrimonio -

Quadro RW:
*valore
obbligazioni,
immobili, c/c*



LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97
(G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

Valorizzazione attività quadro RW

Non essendo più previsto un **limite minimo** per la compilazione RW sono riportabili anche depositi e conti correnti inferiori ad Euro 5 mila
(vedi al contrario normativa interna).

- **Criteri di valorizzazione**: Vedasi circolare n. 28/E/2012 in tema di IVIE/ IVAFE
- **Elementi da riportare se attività patrimoniali**: vedi criteri IVIE (costo/valore di mercato).

LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97
(G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

Provvedimento Direttore
AdE 18.12.2013



Dal 1° gennaio 2014:
nessuna ritenuta

Dal 1° febbraio 2014 –
30 giugno 2014:
versamenti cumulativo
al 16.07.2014

Provvedimento Direttore
AdE 19.02.2014



Dal 1° luglio 2014:
nuova decorrenza

LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97
(G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

**“Art. 4 Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività –
comma 2 – Quadro RW**

2. I redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli **intermediari residenti**, di cui all'articolo 1, comma 1, ai quali gli investimenti e le attività sono affidate in gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui **intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi**.

La ritenuta trova altresì applicazione, con l'aliquota del 20 per cento e a titolo d'acconto, per i redditi di capitale indicati nell' **art. 44**, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari, nonché per i redditi di capitale indicati nel comma 1, lettere c), d) ed h), del citato articolo 44.

v. Comunicato MEF 19/02/2014, n. 46

LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97 (G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

“Art. 4 Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività – comma 2 – Quadro RW (segue)

Per i redditi diversi indicati **nell'articolo 67** del medesimo testo unico, derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività finanziarie di cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, gli intermediari residenti applicano **una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 20 per cento** sulla parte imponibile dei redditi corrisposti per il loro tramite. Nel caso in cui gli intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi di capitale e redditi diversi, il contribuente è tenuto a fornire i dati utili ai fini della determinazione della base imponibile. In mancanza di tali informazioni la ritenuta o l'imposta sostitutiva è applicata sull'intero importo del flusso messo in pagamento.

v. Comunicato MEF 19/02/2014, n. 46

LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97

(G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

Nuova ritenuta art. 4, c. 2 secondo terzo periodo

- Ritenuta d'acconto 20% nei confronti dei soggetti obbligati al monitoraggio fiscale – salvo esoneri come visto in precedenza - .
 - a) Redditi di capitale:
 - ✓ interessi e altri proventi, dovuti da soggetti non residenti, derivanti da contratti di mutuo, deposito e conto corrente, **diversi** da quelli bancari, di cui all'art. 44 c.1, lett. a) del TUIR;
 - ✓ importi delle rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1801 e 1869 del c.c. il cui debitore sia un soggetto non residente, di cui all'art. 44 c.1, lett. c) del TUIR;
 - ✓ compensi erogati da soggetti non residenti per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia, di cui all'art.44 c.1 lett. d) TUIR.
 - ✓ tutti gli interessi e altri proventi da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, di cui all'art. 44 c.1, lett. h) – norma di chiusura – del TUIR.

v. Comunicato MEF 19/02/2014, n. 46

(segue)

LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97
(G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

Nuova ritenuta art. 4, c. 2 secondo terzo periodo

b) Redditi diversi:

- ✓ **plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili situati all'estero** di cui all'art. 67, c.1, lett. b) del TUIR, salvo intervento notaio italiano e opzione imposta sostitutiva;
- ✓ **plusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di terreni detenuti all'estero** suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo le disposizioni vigenti in materia nel Paese in cui è situato il terreno al momento della cessione di cui all'art. 67, c. 1, lett. b) del TUIR;
- ✓ **redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all'estero**, di cui all'art.67, c. 1, lett. f) del TUIR, al netto o al lordo deduzione forfettaria 15% in funzione della tassazione nello Stato estero;
- ✓ **redditi esteri di natura forfettaria**, compresi quelli dei terreni dati in affitto pur usi non agricoli, di cui alla lett. g) dello stesso art. 67 del TUIR;
- ✓ **redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili situati all'estero**, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili detenuti all'estero, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende aventi sede all'estero, di cui alla lett. h) dello stesso art. 67 del TUIR;
- ✓ **plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate in società non residenti** e fattispecie assimilate, di cui all'art. 67, c. 1, lett. c), del TUIR.

(segue)

v. Comunicato MEF 19/02/2014, n. 46

Aggiornato 18 marzo 2014

LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97 (G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

Nuova ritenuta art. 4, c. 2 secondo terzo periodo

Apparentemente nell'ambito dei redditi diversi non partecipando al reddito complessivo (art. 4 c. 2 seconda parte), non è applicabile alcuna ritenuta per le fattispecie di cui all'art. 67 c. 1 lett. *c-bis*), *c-ter*), *c-quater*), *c-quinquies*) posto che al di fuori del regime amministrato e gestito – **peraltro applicabile solo a fronte di rapporti continuativi con intermediari residenti** – è il contribuente stesso a dover conteggiare e versare l'imposta sostitutiva 20% / 12,50% mediante indicazione nel quadro M della propria dichiarazione dei redditi.

v. Comunicato MEF 19/02/2014, n. 46

LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97
(G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

Nuova ritenuta art. 4, c. 2 secondo terzo periodo

- L'applicazione della ritenuta/imposta sostitutiva risponde ad una **esigenza di controllo** del corretto adempimento tributario da parte dei contribuenti.
- Le nuove ritenute comportano una **collaborazione** da parte del contribuente finalizzata alla corretta applicazione/esenzione da imposizioni.
- In caso di esenzione da ritenuta insorge tuttavia l'obbligo di **segnalazione nominativa** all'Agenzia (da definire).

v. Comunicato MEF 19/02/2014, n. 46

LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97 (G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

Esoneri dichiarazione attività detenute all'estero – Quadro RW

(Circ. n. 38/E, par. 3):

- 1) per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti;
- 2) per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l'intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatarî di una delle controparti contrattuali;
- 3) per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari.

segue

LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97
(G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

- In tutti e tre casi l'esonero dagli obblighi di monitoraggio (**Quadro RW**) compete a condizione che i redditi di natura finanziaria e patrimoniale **siano stati assoggettati a tassazione** mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, delle imposte sostitutive o delle ritenute a titolo d'imposta o d'acconto sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 600 del 1973 o in altre disposizioni.

LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97
(G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013)

○ **Decorrenza:**

Le nuove modalità di compilazione del quadro RW si rendono applicabili a decorrenza della dichiarazione dei redditi relative al periodo d'imposta 2013 (Provvedimento Prot. 2013/151633)

LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97 (G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013) – SANZIONI – QUADRO RW

Soggetti colpiti	Violazioni	Sanzioni
<ul style="list-style-type: none"> • Intermediari: 	<ul style="list-style-type: none"> • Violazione obblighi di monitoraggio • Violazioni relative alle modalità di trasmissione delle evidenze 	<p>VIOLAZIONE OBBLIGHI DI TRASMISSIONE ALL'ADE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanzione amministrativa dal 10% al 25% dell'importo non segnalato
<ul style="list-style-type: none"> • Contribuenti: 	<ul style="list-style-type: none"> • Sez. I del quadro W della dichiarazione dei redditi. Violazione dell'obbligo di dichiarazione dei trasferimenti di denaro o titoli effettuati senza il tramite di intermediari residenti. • Sez. II del quadro W della dichiarazione dei redditi. Violazione dell'obbligo di dichiarazione delle consistenze all'estero e delle attività estere e delle attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta. • Sez. III del quadro W della dichiarazione dei redditi. Violazione dell'obbligo di dichiarazione dei trasferimenti degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria. 	<p>VIOLAZIONI OBBLIGO DICHIARAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanzioni amministrativa dal 3% al 15% dell'importo non dichiarato; • Sanzione amministrativa dal 6% al 30% se le attività sono detenute in Paesi c.d. "black list" • E' prevista una riduzione della sanzione a 258 euro se la dichiarazione viene presentata entro 90 gg. dalla scadenza ordinaria.

LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97 (G.U. N. 194 DEL 20 AGOSTO 2013) - SANZIONI

○ **Circolare AdE n. 38/E del 23 dicembre 2013**

*“..... trova applicazione il principio del **favor rei** e pertanto le violazioni relative all’omessa o infedele compilazione della Sezione II del vecchio modulo RW, commesse e non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge europea 2013 (ossia 4 settembre 2013), sono soggette alla minor sanzione amministrativa pecuniaria vista sopra*”



Dichiarazione spontanea in Italia (Voluntary Disclosure): D.L. 28 gennaio 2014, n. 4

- Finalizzata al recupero delle IMPOSTE non versate sui redditi prodotti e mantenuti all'estero – quale corollario viene sanata anche la mancata produzione del quadro RW;
- La *voluntary* ha riguardo alle violazioni commesse secondo le definizioni del previgente D.L. 167/90 (è perciò ininfluenza il concetto di titolare effettivo di nuova previsione).

Aggiornato 18 marzo 2014

D.L. 28 GENNAIO 2014, N. 4
(G.U. N. 29 GENNAIO 2014 S.G. N. 23)

La procedura di **collaborazione volontaria** (c.d. *voluntary disclosure*) “finalizzata all’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato in violazione degli obblighi in materia di monitoraggio e alla futura compliance dei contribuenti”, ha le **seguenti caratteristiche**:



- (a) consente di “sanare” le **violazioni** commesse **fino al 31 dicembre 2013**;
- (b) è attivabile una sola volta ed **entro il 30 settembre 2015**.

D.L. 28 GENNAIO 2014, N. 4
(G.U. N. 29 GENNAIO 2014 S.G. N. 23)

Legge europea n. 97/2013



- **Violazioni in tema di obblighi di monitoraggio fiscale**
- **Dichiarazione dei redditi**
- **QUADRO RW => indicazione delle attività estere (patrimoniali o finanziarie)**

**Voluntary disclosure
D.L. n. 4/2014**



- **Violazioni in relazione a redditi percepiti all'estero e non dichiarati**
- **Dichiarazione dei redditi**
- **Quadri reddituali in relazione alla tipologia dei diversi redditi e della diversa localizzazione degli stessi**

D.L. 28 GENNAIO 2014, N. 4
(G.U. N. 29 GENNAIO 2014 S.G. N. 23)

Presupposti della procedura:

- **autodenuncia** prima dell'avvio di attività amministrative o d'indagine penale (nei confronti del contribuente, di soggetti solidalmente obbligati, o concorrenti nel reato);
- la procedura è **esclusa** quando la denuncia da parte dell' autore della violazione avviene dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche nei propri confronti,
 - sia quando ne abbia avuta conoscenza formale il soggetto interessato,
 - sia quando la conoscenza giunga a soggetti solidamente obbligati in via tributaria o concorrenti nel reato
- **piena, veritiera e spontanea** collaborazione attiva del contribuente che fornisce tutte le **informazioni e documenti** in ordine all'**origine**, al **trasferimento / rimpatrio / detenzione** di **tutte le attività** (e i connessi redditi) illecitamente detenute all'estero (es. ricostruzione puntuale dei flussi di capitale e redditi nei diversi anni);

(segue)

D.L. 28 GENNAIO 2014, N. 4
(G.U. N. 29 GENNAIO 2014 S.G. N. 23)

(segue)

Presupposti della procedura:

- emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate degli avvisi di accertamento relativi alle eventuali maggiori imposte e sanzioni di infedele dichiarazione e degli atti di contestazioni di sanzioni per le violazioni RW.
- **versamento**, in **unica soluzione**, di tutte le somme dovute a seguito della regolarizzazione;
- **reato specifico** in caso di esibizione di **atti falsi** e **comunicazione di dati non rispondenti al vero** (Art. 5 septies pena reclusione da 1 anno + 6 mesi a 6 anni);
- **reato presupposto** – concorso al reato – autoriciclaggio.

D.L. 28 GENNAIO 2014, N. 4
(G.U. N. 29 GENNAIO 2014 S.G. N. 23)

Benefici penali: esclusione della punibilità

Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 74/00.

Dichiarazione infedele (art. 4)	Omessa dichiarazione (art. 5)
Punisce la condotta di chi indica in dichiarazione Iva o II.DD. elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi.	Punisce la condotta di chi non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali Iva o II.DD.
Imposta evasa superiore a 50.000€ (103.291,38 fino al 17.9.11)	Imposta evasa superiore ad euro 30.000 (euro 77.468,53 fino al 17/9/11)
Elementi fittizi > 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o superiore ad euro 2 milioni (2.065.827,60 fino al 17.9.11)	Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o redatta su modello non conforme
Reclusione da 1 a 3 anni	Reclusione da 1 a 3 anni

D.L. 28 GENNAIO 2014, N. 4
(G.U. N. 29 GENNAIO 2014 S.G. N. 23)

Benefici penali: esclusione della punibilità

Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria le pene previste per i delitti di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 74/00 sono diminuite fino alla metà.

Dichiarazione fraudolenta con uso di fatture false (art. 2)	Dichiarazione fraudolenta con altri artifici (art. 3)
Punisce la condotta di chi indica in dichiarazione IVA e II.DD. elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Punisce la condotta di chi indica in dichiarazione IVA e II.DD. elementi attivi inferiori al reale o elementi passivi fittizi, con mezzi fraudolenti o falsa rappresentazione delle scritture contabili
Non c'è soglia di punibilità	Imposta evasa superiore a 30.000 euro (77.4468,53 fino al 17/09/2011)
Fino al 17/09/2011 attenuante, co. 3: reclusione da 6 mesi a 2 anni (ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi inferiore a euro 154.937,07)	Elementi fittizi > 5% dell'ammontare complessivo degli attivi indicati in dichiarazione, o superiore ad euro 1 milione (1.549.370,70 fino al 17/09/2011)
Reclusione da 1 +1/2 a 6 anni	Reclusione da 1 +1/2 a 6 anni

D.L. 28 GENNAIO 2014, N. 4
(G.U. N. 29 GENNAIO 2014 S.G. N. 23)

Sanzioni RW sono ridotte fino al 50% (art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 472/1997) se:

- le attività vengono trasferite in Italia o UE/SEE *white list* di cui al D.M. 4 settembre 1996;
- le attività vengono trasferite in Italia o UE/SEE ovvero erano o sono ivi detenute;
- l'autore della violazione autorizza l'intermediario finanziario estero a trasmettere all'Amministrazione finanziaria italiana i dati relativi alle attività regolarizzate.

In tutti gli altri casi le **sanzioni** sono **ridotte di 1/4**.

Sono previste regole particolari per il caso di successivo trasferimento dei patrimoni in Paesi non collaborativi

D.L. 28 GENNAIO 2014, N. 4
(G.U. N. 29 GENNAIO 2014 S.G.
N. 23)

IL SOLE 24 ORE
del 26 gennaio 2014

Le tappe del rimpatrio

I SOGGETTI INTERESSATI Persone fisiche, società semplici ed equiparate ed enti non commerciali

I PRESUPPOSTI Violazione al quadro RW entro il 31 dicembre 2013

QUANDO DI AVVIA Entro il 30 settembre 2015

CHE COSA RIGUARDA

- Conti correnti e depositi esteri
- Partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti
- Obbligazioni estere e titoli similari
- Titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti
- Valute estere da depositi e conti correnti
- Titoli pubblici italiani emessi all'estero
- Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti
- Polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
- Contratti derivati e altri rapporti finanziari conclusi al di fuori del territorio dello Stato
- Metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero
- Atti di disposizione patrimoniale a favore di trust, fondazioni o organizzazioni similari
- Forme di previdenza gestite da soggetti esteri
- Altri strumenti finanziari anche di natura non partecipativa
- Altre attività estere di natura finanziaria
- Beni immobili
- Beni mobili registrati (ad esempio barche e auto)
- Opere d'arte e gioielli
- Altri beni patrimoniali

GLI ADEMPIMENTI

1



Presentare richiesta all'amministrazione finanziaria, con l'indicazione di tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona

2



Fornire i documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi utilizzati per creare fondi all'estero, acquistare beni o strumenti finanziari, venderli o utilizzarli a qualunque titolo. La collaborazione volontaria riguarda le annualità non prescritte ai fini fiscali, cioè fino al 2009, o fino al 2005 nei casi di raddoppio dei termini per presenza di reati di frode fiscale o nei casi di deposito dei fondi in Paesi "black-list"

3



Versare in unica soluzione le somme dovute – quindi non sarà possibile la rateazione – comprensive di tasse, sanzioni (con lo sconto previsto dal decreto legge) e interessi. Il contribuente una volta ricevuto l'atto non può contestare il computo, perché così facendo perderebbe tutti i benefici della *voluntary disclosure*

D.L. 28 GENNAIO 2014, N. 4
(G.U. N. 29 GENNAIO 2014 S.G. N. 23)

PERIODI RILEVANTI	
TERMINI ORDINARI (no penale) (no paradisi fiscali)	<ul style="list-style-type: none">• INFEDELE DICHIARAZIONE – DAL 2009 AL 2012 INCLUSO• OMESSA DICHIARAZIONE – DAL 2008 al 2012 INCLUSO
TERMINI RADDOPPIATI	<ul style="list-style-type: none">• INFEDELE DICHIARAZIONE – DAL 2005 AL 2012 INCLUSO• OMESSA DICHIARAZIONE – DAL 2003 al 2012 INCLUSO

D.L. 28 GENNAIO 2014, N. 4
(G.U. N. 29 GENNAIO 2014 S.G. N. 23)

VIOLAZIONI SUL MONITORAGGIO FISCALE (RW)
PERIODI DI IMPOSTA PER I QUALI SONO APERTI I TERMINI PER LA CONTESTAZIONE

Anno in cui si detengono attività all'estero	Anno in cui si compie violazione RW	Termine di decadenza ordinaria ex art. 20 del Dlgs 472/1997	Termine raddoppiato di cui al comma 2 ter dell'art. 12 del DL 78/2009
2003	2004	31/12/2009	31/12/2014
2004	2005	31/12/2010	31/12/2015
2005	2006	31/12/2011	31/12/2016
2006	2007	31/12/2012	31/12/2017
2007	2008	31/12/2013	31/12/2018
2008	2009	31/12/2014	31/12/2019
2009	2010	31/12/2015	31/12/2020
2010	2011	31/12/2016	31/12/2021
2011	2012	31/12/2017	31/12/2022

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/modelli/modelli+in+bozza>

Appendice 2 - Periodi d'imposta per i quali sono aperti i termini per la contestazione - doc

D.L. 28 GENNAIO 2014, N. 4
(G.U. N. 29 GENNAIO 2014 S.G. N. 23)

RECUPERO IMPOSTE
PERIODI DI IMPOSTA ACCERTABILI CON DICHIARAZIONE PRESENTATA

DICHIARAZIONE PRESENTATA			
Anno d'imposta	Termine Ordinario	Termine raddoppiato di cui all'art. 12, comma 2 bis, del DL 78/2009	Termine raddoppiato di cui all'art. 43, comma 3, del DPR 600/73 e all'art. 57, comma 3 del DPR 633/72 in caso di violazioni penali
2005	2010	31/12/2014	31/12/2014
2006	2011	31/12/2015	31/12/2015
2007	2012	31/12/2016	31/12/2016
2008	2013	31/12/2017	31/12/2017
2009	2014	31/12/2018	31/12/2018
2010	2015	31/12/2019	31/12/2019
2011	2016	31/12/2020	31/12/2020
2012	2017	31/12/2021	31/12/2021

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/modelli/modelli+in+bozza>

Appendice 2 - Periodi d'imposta per i quali sono aperti i termini per la contestazione - doc

RECUPERO IMPOSTE

PERIODI DI IMPOSTA ACCERTABILI CON DICHIARAZIONE OMESSA

DICHIARAZIONE OMESSA			
Anno d'imposta	Termine Ordinario	Termine raddoppiato di cui all'art. 12, comma 2 bis, del DL 78 in caso di dichiarazioni omesse	Termine raddoppiato di cui all'art. 43, comma 3, del DPR 600/73 e all'art. 57, comma 3 del DPR 633/72 in caso di violazioni penali
2003	2009	31/12/2014	31/12/2014
2004	2010	31/12/2015	31/12/2015
2005	2011	31/12/2016	31/12/2016
2006	2012	31/12/2017	31/12/2017
2007	2013	31/12/2018	31/12/2018
2008	2014	31/12/2019	31/12/2019
2009	2015	31/12/2020	31/12/2020
2010	2016	31/12/2021	31/12/2021
2011	2017	31/12/2022	31/12/2022
2012	2018	31/12/2023	31/12/2023

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/modelli/modelli+in+bozza>

Appendice 2 - Periodi d'imposta per i quali sono aperti i termini per la contestazione - doc

D.L. 28 GENNAIO 2014, N. 4 (G.U. N. 29 GENNAIO 2014 S.G. N. 23)

IL SOLE 24 ORE del 27 gennaio 2014

I numeri

Le sanzioni previste per chi aderisce alla voluntary disclosure

Violazione	Sanzione	Riduzione standard	Voluntary disclosure
Mancata dichiarazione del patrimonio all'estero	 Paradisi fiscali	da 6 a 30%	1%
	 Resto del mondo	da 3 a 15%	0,5%
Mancata indicazione dei redditi in Unico e mancato pagamento di Ivie/Ivafe	 Paradisi fiscali	da 200 a 400%	Riduzione fino a 1/3 o 1/6
	 Resto del mondo	da 100 a 200%	Riduzione fino a 1/3 o 1/6

D.L. 28 GENNAIO 2014, N. 4 (G.U. N. 29 GENNAIO 2014 S.G. N. 23)

IL SOLE 24 ORE del 27 gennaio 2014

GLI ESEMPI		LA CASA A MONTECARLO	
I CAPITALI ALLE CAYMAN Un contribuente detiene alle Cayman una partecipazione in una società francese di 100.000 euro, che ha distribuito dividendi per 15.000 euro. Ha presentato la propria dichiarazione senza compilare il quadro RW per denunciare la partecipazione, né i quadri RL e RM		Un contribuente possiede un immobile a Montecarlo del valore di un milione di euro che non ha denunciato nel quadro RW. L'immobile è affittato e il contribuente ne ricava nel 2012 un reddito annuale di 60.000 euro non dichiarato nel quadro RL: il reddito imponibile in Italia, assumendo che il reddito di locazione non venga tassato a Montecarlo è pari a 51.000 euro (ridotto forfettariamente del 15% per l'anno d'imposta 2012). Il contribuente non ha compilato il quadro RM per l'Ivie	
Le sanzioni per RW 1.000 euro Sanzione per mancata dichiarazione in RW 6% di $100.000\text{ €} = 6.000\text{ €}$ In caso di voluntary la sanzione da pagare è pari a $6.000 \times 50\% = 3.000 \div 3 = 1.000\text{ €}$	Irpef, Ivafe e sanzioni 7.641,67 euro Imposte non pagate sui dividendi (aliquota marginale senza addiz.) 43% di $15.000\text{ €} = 6.450\text{ €}$ Ivafe $0,1\%$ di $100.000\text{ €} = 100\text{ €}$ Sanzione per infedele dichiarazione (omessa indicazione dei dividendi nel quadro RL + Ivafe): $6.450 + 100\text{ €}$ Eventualmente ridotta a 1/3 o ad 1/6 cioè fino a 1.091,67€	Le sanzioni per RW 10.000 euro Sanzione per mancata dichiarazione in RW 6% di $1.000.000\text{ €} = 6.000\text{ €}$ In caso di voluntary la sanzione da pagare è pari a (in caso di autorizzazione all'intermediario) $60.000 \times 50\% = 30.000 \div 3 = 10.000\text{ €}$	Irpef, Ivafe e sanzioni 34.451,67 euro Imposte non pagate sui redditi di locazione 43% di $51.000\text{ €} = 21.930\text{ €}$ Ivie non pagata nel 2012 $0,76\%$ di $1.000.000\text{ €} = 7.600\text{ €}$ dal quale vanno detratte eventuali imposte patrimoniali pagate a Montecarlo $21.930\text{ €} + 7.600\text{ €}$ Sanzione per mancata dichiarazione dei redditi (100% dell'imposta non pagata) $21.930\text{ €} + 7.600\text{ €}$ In caso di voluntary ammettendo che non sia concessa la riduzione alla metà si paga 1/3 o 1/6 cioè fino a 4.921,67 €
Totale (euro) 8.641,67		Totale (euro) 44.451,67	

Fonte: elaborazione studio Dla Piper

ALLEGATI

- L. n. 97/2013;
- Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013, n. 2013/151663;
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013;
- Provvedimento Direttore Ade del 31 gennaio 2014 – Approvazione Modello UNICO PF – Quadro RW
- D.L. n. 4/2014
- Bozza Modello Voluntary
- Comunicato MEF n. 46/2014

BOZZA MODELLO VOLUNTARY (STRALCIO)

Comunicato del 12/02/2014 - consultazione fino al 15/03/2014

ALLEGATI	CONTENUTO	Composto da n. pagine
1	Procura del (richiedente R1) al Dott./Avv.	
2	Procura del (richiedente R2) al Dott./Avv.	
3	Procura del (richiedente R3) al Dott./Avv.	
R1	Scheda individuale del richiedente	
R2	Scheda individuale del richiedente	
R3	Scheda individuale del richiedente	
A1	Scheda informazioni su Attività Estera A1, collegata con i richiedenti R1, R2,...	
A2	Scheda informazioni su Attività Estera A2, collegata con i richiedenti R1, R2,...	
A3	Scheda informazioni su Attività Estera A3, collegata con i richiedenti R1, R2,...	

BOZZA MODELLO VOLUNTARY (STRALCIO)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI ADESIONE ALLA
PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA (PAG. 7)

COLLEGAMENTO	CODICE
Titolare effettivo e intestatario	1
Titolare effettivo ma non intestatario	2
Intestatario ma non titolare effettivo	3
Delegato a operare (se non incluso nei punti precedenti)	4
Altro	5

BOZZA MODELLO VOLUNTARY (STRALCIO)

Scheda Attività Estere Rilevanti - A

SCHEDA A



- Sezione I - informazioni sull'attività estera rilevante

1. Informazioni sull'attività estera rilevante con riferimento alla natura, alla composizione, all'ubicazione, alle modalità di custodia, al titolare effettivo ed all'esistenza di eventuali soggetti interposti e soggetti coinvolti.

2. Informazioni su eventuali variazioni di Stato estero di detenzione dell' attività estera rilevante nel corso dei periodi d'imposta accertabili .

3. Ulteriori informazioni su eventuali soggetti interposti. Nel caso di una catena di controllo, indicare tutte le informazioni per le altre entità.

BOZZA MODELLO VOLUNTARY (STRALCIO)

Scheda Attività Estere Rilevanti - A

SCHEDA A

- Sezione I - informazioni sull'attività estera rilevante

4. L'attività estera rilevante è stata costituita, in tutto o in parte, da almeno uno dei richiedenti in un periodo d'imposta diverso da un periodo d'imposta accertabile?

Se SI *Barrare la casella e fornire le seguenti informazioni*

4.1. Specificare il valore patrimoniale dell'attività estera rilevante al termine del periodo d'imposta *non* accertabile più recente e in che modo viene comprovato tale valore patrimoniale.

Se NO *Barrare la casella e fornire le seguenti informazioni*

4.2. Specificare la provenienza dell'attività estera rilevante o dei fondi che servono ad acquistarla o costituirla oppure come i richiedenti ne sono venuti in possesso in un periodo d'imposta accertabile.

BOZZA MODELLO VOLUNTARY (STRALCIO)

Scheda Attività Estere Rilevanti - A

SCHEDA A



- Sezione I - informazioni sull'attività estera rilevante

5. L'attività estera rilevante è ancora oggetto di detenzione da parte di alcuno dei richiedenti?

Se SI *Barrare la casella e fornire le seguenti informazioni*

5.1. Indicare dove viene attualmente detenuta o è stata trasferita l'attività estera rilevante

Se NO *Barrare la casella e fornire le seguenti informazioni*

5.2. Indicare fino a quale data l'attività estera rilevante è stata oggetto di detenzione ed, in particolare, se è stata rimpatriata o se è stata trasferita o dismessa andando a costituire altre attività estere rilevanti; indicare le modalità con le quali ciò è avvenuto e se ha generato redditi correlati

6. Ulteriori informazioni fornite dai richiedenti

BOZZA MODELLO VOLUNTARY (STRALCIO)

Scheda Attività Estere Rilevanti - **A**

SCHEDA A



**- Sezione II-
informazioni sui collegamenti dei richiedenti
con l'attività estera rilevante e sul valore patrimoniale**

7. Indicare i valori patrimoniali che l'attività estera rilevante aveva al termine di ciascun periodo d'imposta accertabile ed il codice Stato estero in cui la stessa era detenuta.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
VALORE										
CODICE STATO ESTERO										

BOZZA MODELLO VOLUNTARY (STRALCIO)

Scheda Attività Estere Rilevanti - A

SCHEDA A



- Sezione III- informazioni sugli apporti e sulle dismissioni parziali dell'attività estera rilevante

13. Indicare il totale degli apporti all'attività estera rilevante per ogni singolo periodo d'imposta accertabile

	2003	2004	2005	2006	2007
Totale apporti					
di cui fiscalmente rilevanti					
	2008	2009	2010	2011	2012
Totale apporti					
di cui fiscalmente rilevanti					

BOZZA MODELLO VOLUNTARY (STRALCIO)

Scheda Attività Estere Rilevanti - A

SCHEDA A

- Sezione III - informazioni sugli apporti e sulle dismissioni parziali dell'attività estera rilevante

14. Informazioni sulla provenienza dei singoli apporti

Nell'Allegato A  viene data evidenza dei singoli apporti e della loro provenienza.

15. Indicare il totale dei prelevamenti dall'attività estera rilevante per ogni singolo periodo d'imposta accertabile

	2003	2004	2005	2006	2007
Totale prelevamenti					
	2008	2009	2010	2011	2012
Totale prelevamenti					

BOZZA MODELLO VOLUNTARY (STRALCIO)

Scheda Attività Estere Rilevanti - A

SCHEDA A

- Sezione III - informazioni sugli apporti e sulle dismissioni parziali dell'attività estera rilevante

16. Informazioni sulla destinazione dei singoli prelevamenti

Nell'Allegato A.  viene data evidenza dei singoli prelevamenti e della loro destinazione.

17. Indicare l'eventuale rilevanza reddituale dei prelevamenti per soggetti terzi.

18. Ulteriori informazioni fornite dai richiedenti

BOZZA MODELLO VOLUNTARY (STRALCIO)

Scheda Richiedente - R

SCHEDA R

- SEZIONE II -

COLLEGAMENTI DEL RICHIEDENTE CON LE ATTIVITÀ RILEVANTI E VALORE PATRIMONIALE NON INDICATO AI FINI DEL MONITORAGGIO FISCALE

ATTIVITÀ ESTERE RILEVANTI COLLEGATE AL RICHIEDENTE		A	A	A	TOTALE
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008	White List				
	Black List				
2009	White List				
	Black List				
2010	White List				
	Black List				
2011	White List				
	Black List				
2012	White List				
	Black List				

BOZZA MODELLO VOLUNTARY (STRALCIO)

Scheda Richiedente - R

SCHEDA R

- Sezione III - redditi correlati non dichiarati dal richiedente

	2003	2004	2005	2006	2007
TASSAZIONE ORDINARIA					
IMPOSTA SOSTITUTIVA 12,5%					
IMPOSTA SOSTITUTIVA 27%					
IMPOSTA SOSTITUTIVA 20%					
TASSAZIONE SEPARATA					
MAGGIORI IMPONIBILI IVA					
EX ART. 12 D.L. 78/2009					
ALTRO					

	2008	2009	2010	2011	2012
TASSAZIONE ORDINARIA					
IMPOSTA SOSTITUTIVA 12,5%					
IMPOSTA SOSTITUTIVA 27%					
IMPOSTA SOSTITUTIVA 20%					
TASSAZIONE SEPARATA					
MAGGIORI IMPONIBILI IVA					
EX ART. 12 D.L. 78/2009					
ALTRO					